

I numeri nella relazione tecnica al dl Sostegni. Al via i primi versamenti delle indennità

Compensi minimi nello sport

Il 66% dei collaboratori con meno di 4 mila € all'anno

DI MICHELE DAMIANI

Dei circa 200.000 collaboratori sportivi attivi in Italia, il 66% ha avuto compensi inferiori a 4.000 euro per tutto il 2019. Il 27% ha avuto guadagni compresi tra i 4.000 e i 10.000 euro mentre solo il 7% ha superato la soglia dei 10.000 euro. E quanto emerge dalla relazione tecnica al decreto Sostegni (dl 41/2021) che, con l'articolo 10, rifinanzia l'indennità a favore dei collaboratori sportivi suddividendola per fasce di compensi. Alla platea più grande, quindi il 66% dei collaboratori, andrà un bonus onnicomprensivo di 1.200 euro, mentre per chi ha maturato compensi più altri andranno più soldi (2.400 euro per i guadagni compresi tra i 4.000 e i 10.000 euro, 3.600 euro a chi ha invece superato la soglia dei 10.000 euro nel 2019).

La differenziazione sulla base del reddito percepito

I compensi dei collaboratori sportivi	
Livello dei compensi	Numero di collaboratori
Inferiore ai 4.000 euro	126.477 (66% del totale)
Tra i 4.000 e i 10.000 euro	51.470 (27% del totale)
Superiore a 10.000 euro	13.415 (7% del totale)
Totale	191.362

è stata introdotta «per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altre attività», come si legge nella relazione al decreto Sostegni.

Il dl 41 ha riproposto l'indennità che più volte l'anno scorso il governo ha rivolto ai collaboratori sportivi; dal decreto Cura Italia di marzo fino a quello Ristori di ottobre, in ogni provvedimento è stato trovato lo spazio per inserire una misura a favore di questa tipologia

di lavoratori. Si tratta in particolare dei «lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività».

Rispetto al passato, quando a tutti i collaboratori è stata garantita la stessa somma, questa volta come detto è stata introdotta una differenziazione di reddito che ci permette anche di reperire i numeri sui compensi del settore. A coloro che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva superiori ai 10.000 euro spetterà un contributo di 3.600 euro, a i soggetti con

compensi compresi tra 4.000 e 10.000 andranno 2.400 euro e a coloro che hanno maturato meno di 4.000 euro andranno 1.200 euro di indennità.

Da qui i dati sulla distribuzione dei compensi nel mondo del collaborazionismo sportivo, il cui quadro non è per niente roseo in termini di guadagni per i lavoratori. Su poco più di 191.000 soggetti, infatti, solo 13.415 hanno avuto compensi superiori ai 10.000 euro, ovvero il 7% del totale. Sono invece 51.740, il 27%, i collaboratori con guadagni compresi tra i 4.000 e i 10.000 euro, mentre la maggior parte della platea (126.477, il 66%) ha avuto nel 2019 compensi inferiori ai 4.000 euro.

Sono stati stanziati 350 milioni di euro per le indennità, che saranno erogate da Sport e salute. Questa settimana, precisamente l'8 aprile, sono iniziati i primi pagamenti.

—© Riproduzione riservata—

Fifa: il Covid non permette di non pagare i calciatori

Gli effetti dovuti alla pandemia, con il conseguente blocco delle attività agoniste delle squadre di calcio, non costituiscono una causa di forza maggiore e pertanto devono essere pagati al giocatore gli stipendi anche se questi non può allenarsi. Conseguentemente, il giocatore può chiedere la risoluzione per giusta causa del contratto con la società ed eventualmente accordarsi con un altro team.

È questo l'importante principio stabilito pochi giorni fa dalla Camera di Risoluzione delle Controversie Fifa nei confronti di una società del campionato nazionale cipriota, un cui giocatore (promettente 20enne cileno, con alle spalle alcune presenze nella nazionale, assistito dall'avv. Federico Venturi Ferriolo di Lca Studio Legale) era ricorso per ottenere la risoluzione del rapporto. L'importanza della decisione riguarda gli effetti connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La Fifa, infatti, condannando il club al pagamento dell'intero valore dei contratti, ha ribadito la sua competenza in merito ai diritti di immagine solo se i contratti sono connessi al rapporto di lavoro. Spesso, infatti, oltre alle prestazioni sportive sono oggetto di contratto anche i diritti di immagine e sono ricompresi nella remunerazione del calciatore non solo l'ingaggio ma anche alcuni benefit come l'auto, il vitto, l'alloggio e i viaggi aerei. Inoltre, rigettando sul punto la difesa avanzata dalla società calcistica cipriota, ha stabilito che i contratti di lavoro sono validi, anche se non firmati dal club, se inviati via mail poiché corrispondenti ad un'offerta vincolata che integra tutti gli «essenziali negoziati». Infine, che le risoluzioni del Bureau della Fifa che hanno riconosciuto la pandemia Covid-19 come causa di forza maggiore per la Fifa e il mondo del calcio non possono essere invocate per giustificare un inadempimento contrattuale.

Costituita nel 2001, la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa tratta numerosi casi operando come metodo alternativo di risoluzione delle dispute relative al rapporto di lavoro tra un club e un calciatore di carattere internazionale, la composizione di tale organo giudicante è formata da rappresentanti dei calciatori, e rappresentanti dei club delle diverse federazioni che costituiscono la Fifa.

Federico Unnia

Ricavi degli agenti, Hmrc a gamba tesa

L'amministrazione finanziaria inglese (Hm Revenue & Custom) entra a «gamba tesa» sul trattamento fiscale dei compensi corrisposti dai club in favore dei procuratori sportivi nelle ipotesi di cd. doppia rappresentanza, nelle quali il procuratore sportivo agisce per conto del club e del calciatore nell'ambito della stessa trattativa di calciomercato. Secondo la «best practice» notoriamente applicata dai club inglesi (e sino ad oggi, per quanto ci consta, ufficiosamente accettata dall'Hmrc), nei casi in cui il procuratore percepisce la commissione interamente dal club, il 50 per cento dell'importo pagato è consi-



derato un reddito di lavoro dipendente (ossia un fringe benefit) imputabile al calciatore e assoggettato a tassazione in capo a quest'ultimo. Con le linee guida del 31 marzo scorso, l'Hmrc chiarisce che la ripartizione della commissione - secondo la logica paritaria prevista dalla «best practice» - è subordinata alla dimostrazione da parte dei club di una valida giustificazione economica al sostenimento del costo. In particolare, secondo l'Hmrc i club hanno l'obbligo di produrre un corredo probatorio e documentale che evidenzia la natura del servizio, l'effettività della prestazione resa dal procuratore sportivo e l'utilità

per il club. A titolo meramente esemplificativo, le linee guida richiamano ad esempio i verbali delle riunioni svolte con il procuratore sportivo (anche per via telefonica), la corrispondenza elettronica e ogni altra documentazione utile (corrispondenza a mezzo fax, messaggistica istantanea ecc.). Pur se condivisibili, le linee guida tuttavia manifestano che la disciplina tributaria del fenomeno non contempera adeguatamente le necessarie esigenze di tutela erariale con le obiettive, e spesso significative, difficoltà connesse al reperimento della documentazione atta a comprovare lo svolgimento dell'attività resa dal procuratore sportivo.

La tematica del regime fiscale dei compensi ai procuratori è di particolare attualità anche in Italia, come dimostrano le numerose contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Come dimostrato dalla suddetta recente evoluzione di prassi intervenuta nel Regno Unito, nel nostro ordinamento, a parere di chi

scrive, sarebbe auspicabile la reintroduzione di una disciplina ad hoc di tenore analogo a quella in vigore nei periodi di imposta dal 2013 al 2015. Tale disciplina prevedeva infatti una presunzione iuris et de iure di imputazione ai calciatori di un reddito imponibile in natura (c.d. fringe benefit) pari al 15% dei compensi pagati dalle società calcistiche in favore dei procuratori sportivi, al netto di quanto sostenuto dagli stessi calciatori nei confronti dei procuratori stessi.

Mario Tenore e Paolo Arginelli,
Pirola Pennuto Zei & Associati

—© Riproduzione riservata—